



DISCIPLINARE MERCATI CONTADINI DI VENDITA DIRETTA ADERENTI AL “CIRCUITO COLTIVENDO”

ai sensi del:

*Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007
“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati
all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” e della LR 28/2008*

*Legge Regionale n. 28 del 24/12/2008 recante Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” e successive modificazioni ed integrazioni;*

PREMESSA

I soggetti aderenti al Circuito Coltivendo hanno promosso, con la Provincia di Roma, le Amministrazioni territoriali, gli imprenditori agricoli (singoli o associati) e le associazioni del terzo settore e del no-profit, un circuito di Mercati Contadini per la vendita diretta dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza territoriale, al fine di favorire le imprese agricole ed i consumatori del territorio provinciale, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 e dalla LR 28/2008.

L'istituzione di un sistema di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, e con le modalità previste dal D.Lgs. 228/2001 e dal D.Lgs. 99/2001, costituisce un'occasione per la valorizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio provinciale e regionale, anche attraverso l'organizzazione di attività promozionali, informative, didattiche e culturali.

Con l'istituzione del “Circuito Coltivendo” i soggetti aderenti si sono posti gli obiettivi, di seguito indicati:

- tutelare la qualità dei prodotti regionali e promuovere iniziative che garantiscano la tutela dei diritti del consumatore e facilitino la libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- favorire le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori per sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti;
- accorciare la catena distributiva al fine di determinare un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché dei prodotti dell'artigianato alimentare di qualità, anche al fine di ridurre l'inquinamento derivante dagli elevati volumi di trasporto delle merci nel sistema globale della filiera lunga;
- promuovere, assieme all'educazione alimentare ed all'informazione al consumatore, una maggiore conoscenza del territorio e dell'economia locale;



- favorire il ritorno dell'occupazione giovanile nel settore agricolo;
- sostenere un modello di scambio economico in cui il mercato rappresenti un'occasione per rafforzare i legami sociali ed interpersonali tra i membri delle comunità locali;

La filosofia che sottende all'istituzione del mercato agricolo è la stessa che anima molte organizzazioni del terzo settore, organizzazioni di produttori e consumatori e imprese dell'altra economia in ordine al rispetto delle regole di salvaguardia della salute, della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, dell'assenza di sfruttamento economico sociale ed ambientale.

Art 1 - Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che definiscono le modalità di partecipazione ai Mercati Coltivendo da parte degli imprenditori agricoli aderenti al progetto e, nel contempo, le modalità di tutela dei consumatori.

Lo svolgimento delle attività dei mercati agricoli aderenti al Circuito Coltivendo è sottoposto alla regolamentazione del presente disciplinare attraverso il recepimento dello stesso da parte dei soggetti gestori che ne cureranno la trasmissione per la presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale competente.

Il soggetto che cura l'organizzazione e la gestione del mercato agricolo istituito presso un singolo comune, di seguito denominato "Soggetto Gestore", ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione di quanto disposto dal presente disciplinare e di adottare le eventuali sanzioni conseguenti alla sua violazione.

I Soggetti Gestori dei Mercati Contadini aderenti al Circuito Coltivendo potranno integrare con una regolamentazione locale quanto previsto dal presente disciplinare, al fine di:

- un adeguamento dinamico alla normativa vigente;
- recepire eventuali accordi locali stipulati con le Amministrazioni comunali;
- definire migliori condizioni locali di svolgimento del mercato e maggiori garanzie di tutela a produttori e consumatori.

I singoli Soggetti Gestori sono pertanto dotati, su mandato dei soggetti aderenti al progetto, di ampia autonomia nell'adozione della regolamentazione locale e della modulistica ritenuta più opportuna, in relazione al modello organizzativo adottato, alle esigenze del territorio di insediamento ed agli accordi intercorsi con le Amministrazioni competenti.

Qualunque eventuale integrazione locale della regolamentazione e della modulistica non potrà essere elusiva o modificativa dei principi fissati dalla disciplina quadro del presente atto.

Ognun Mercato facente attualmente parte del Circuito Coltivendo è autorizzato ad utilizzare il nome, il marchio ed il logo Coltivendo e ad adottare ogni misura ritenuta utile a tutelarne l'identità oltretutto vigilare sul loro uso da parte di eventuali nuovi soggetti, decidendone l'eventuale ammissione al Circuito Coltivendo.

Art 2 - Soggetto Gestore

L'organizzazione e la gestione di un mercato agricolo di vendita diretta aderente al Circuito Coltivendo è curata da un Soggetto Gestore che, su delega dei soggetti e dei produttori partecipanti, ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole fissate dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

Il Soggetto Gestore, oltre a curare l'istituzione e l'organizzazione del Mercato, si farà carico dei seguenti compiti:

- a) ammettere la partecipazione al Mercato dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente disciplinare e dalla normativa vigente;
- b) vigilare sul rispetto del presente disciplinare da parte dei soggetti ammessi al Mercato;
- c) dare attuazione agli accordi intercorsi con l'Amministrazione comunale per la gestione del Mercato;
- d) decidere l'ammissione di nuovi Mercati nel Circuito Coltivendo;

Il Soggetto Gestore dovrà curare la costituzione di un organismo consultivo e di controllo, denominato Comitato di Gestione, all'interno del quale, nel rispetto dell'autonomia dei modelli organizzativi, delle formule organizzative adottate a livello locale e degli accordi intercorsi con le Amministrazioni comunali, dovrà essere garantita la presenza, oltre che di un rappresentante del soggetto gestore, di almeno un rappresentante indicato dalle amministrazioni territoriali, dai produttori, dai consumatori.

Il Soggetto Gestore ha il compito di presentare al Suap comunale o municipale (nel caso del comune di Roma) apposita Scia per l'apertura del mercato, da intendersi anche, ai sensi della normativa vigente, quale comunicazione di istituzione dello stesso, con l'elenco delle aziende partecipanti di cui il soggetto gestore abbia verificato preventivamente il possesso dei requisiti di legge.

Art 3 - Soggetti ammessi al mercato

Il Soggetto Gestore ammette, alla vendita nel Mercato Contadino, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi e le società di cui alla normativa vigente nonché le associazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.99/2004.

Per partecipare al Mercato, i produttori interessati devono, aderendo alle finalità del progetto perseguite dal Soggetto Gestore, presentare annualmente (o confermare, in caso di istanza preesistente) apposita istanza al Soggetto Gestore per i posti disponibili, nei termini e nei modi stabiliti dal presente disciplinare e dalle eventuali regolamentazioni integrative di singolo mercato.

Il Soggetto Gestore stabilirà l'ammissione al Mercato dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, tenendo conto della tabella di priorità di cui ai successivi punti, delle disponibilità di posti, della composizione del paniere alimentare, delle esigenze dei consumatori, dell'andamento del mercato locale.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Soggetto Gestore (ente no-profit che ha nella organizzazione del Mercato la propria principale finalità istituzionale), condivise dai produttori in qualità di partecipanti, verrà corrisposto, dai produttori al Soggetto Gestore, un contributo annuale forfettario, da considerarsi al di fuori di qualunque prestazione sinallagmatica, che, in base alle esigenze dei produttori



aderenti, potrà essere frazionato in quote anticipate semestrali, trimestrali, mensili, settimanali o giornaliere (art. 148 TUIR, comma 1-3) .

Possono essere altresì ammessi al Mercato, produttori agricoli interessati ad una partecipazione non continuativa o solo in particolari periodi dell'anno, con comunicazione di preavviso effettuata entro un congruo termine e senza assegnazione di posteggio fisso.

I produttori che partecipano al Mercato Contadino altresì partecipano, con la sottoscrizione del presente regolamento e dell'istanza di partecipazione, alle finalità del progetto ed alle finalità istituzionali perseguite dell'ente no-profit che funge da Soggetto Gestore, ai sensi all'art. 148, comma 1-3 del TUIR.

I contributi di cui ai precedenti commi, in quanto non aventi un profilo sinallagmatico, sono sottoposti al particolare regime di esenzione previsto dal medesimo articolo 148 TUIR.

Possono continuare a partecipare al Mercato, in una percentuale complessivamente non superiore al 30% della superficie totale del Mercato, quegli operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità e di qualità certificata (a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità e tipicità), fondatori del Mercato.

Possono essere ammessi al Mercato Contadino in via straordinaria, nell'ambito di appositi Progetti Speciali, anche i produttori provenienti da altre Regioni secondo i seguenti criteri:

1. con coltivazione di prodotti certificati, di agro-biodiversità o/e a rischio estinzione;
2. insediati in regioni colpite da calamità naturali, quali terremoti, alluvioni etc.;
3. partecipanti a Progetti Speciali di scambio o di collaborazione con mercati contadini di altre regioni.

Il Soggetto Gestore, a titolo sperimentale, potrà riservare, a tempo determinato, uno spazio dedicato a piccoli produttori, in forma singola o associata, ed alle produzioni marginali di soggetti non ancora aziendalizzati, in maniera da garantirne l'accesso al mercato e facilitarne la partecipazione in via straordinaria.

Il Soggetto Gestore provvederà, in maniera insindacabile, ad organizzare il calendario delle presenze e la disposizione interna degli spazi espositivi, sia in relazione al carattere stagionale di alcune produzioni (indicato nella domanda annuale di partecipazione), sia per un utilizzo degli spazi che garantisca la presenza del maggior numero di aziende del territorio.

All'interno del mercato può essere predisposta un'area destinata a servizi complementari dell'attività di vendita ritenuti utili o necessari per una migliore fruibilità.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228, dell'art. 4 del D.Lgs.99/2004 e smi e delle specifiche disposizioni normative di livello nazionale, regionale e locale.

L'ammissione al Mercato comporta per i produttori il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

I Soggetti ammessi alla vendita nei Mercati “Coltivendo” devono:

- aver presentato all’Amministrazione comunale competente comunicazione d’inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dalle successive disposizioni legislative;
- essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio ;
- essere a norma con il regolare versamento degli oneri contributivi previdenziali (nei casi in cui, per il dimensionamento dell’impresa, sia obbligatoria l’iscrizione alla specifica gestione INPS) ;
- aver presentato alla Asl competente Dia/Scia sanitaria;
- essere in regola, tanto per la fase della produzione primaria, quanto per quella della commercializzazione, con la regolamentazione comunitaria del cosiddetto “pacchetto igiene” e con la normativa sul cosiddetto “autocontrollo” oltreché con eventuali Regolamenti comunali;
- presentare il certificato di produzione;
- presentare domanda di partecipazione al Mercato Contadino, compilando l’apposita modulistica e fornendo i dati e le informazioni richieste;

Nell’ammissione al Mercato dovrà essere data priorità ai produttori il cui compendio aziendale sia ubicato nel territorio della Provincia di Roma.

Qualora necessario a garantire, nell’interesse dei consumatori, un paniere alimentare diversificato ed un’equilibrata presenza di prodotti, il Soggetto Gestore potrà ammettere al mercato tutti i produttori agricoli di “ambito locale”, nel rispetto della definizione che di questa espressione di derivazione comunitaria ha dato la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3/2011 (“territorio della provincia in cui insiste l’azienda e territorio delle Province contermini”).

Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico-sanitario.

Il Soggetto Gestore può richiedere ai produttori, già ammessi al Mercato o ancora da ammettere, l’esibizione e la produzione dei documenti e certificati che attestino gli stati ed i fatti autocertificati, i requisiti aziendali o degli addetti alla vendita.

La mancata esibizione o consegna di quanto richiesto può essere causa, su insindacabile decisione del soggetto gestore, di non ammissione o esclusione dal mercato.

Il Soggetto Gestore potrà disporre, anche a mezzo di tecnici o aziende all’uopo incaricate, qualunque controllo sui prodotti introdotti nel mercato (controllo presso lo stand, su automezzi etc.) e richiedere qualunque documento che accerti la provenienza degli stessi.

I controlli possono essere anche disposti in azienda, in qualunque giorno ed in qualunque ora.

Qualunque tentativo di impedire o ritardare i suddetti accertamenti nonché il rifiuto di fornire le informazioni o i documenti richiesti o il rifiuto di sottoscrivere i verbali redatti dal soggetto controllore, determinerà, a seconda della gravità dei fatti, la sospensione a tempo determinato o l’esclusione a tempo indeterminato dell’azienda dal Mercato.

Art 4 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi nel Mercato è temporanea e viene effettuata annualmente dal Soggetto Gestore, in relazione alla disponibilità dei posti ed alla composizione del paniere dei prodotti, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati con i relativi punteggi in ordine di importanza, integrabili con criteri e modalità stabilite a livello locale dai singoli mercati:

CRITERI AMMISSIONE AZIENDE AGRICOLE	PUNTEGGIO
Compendio aziendale nel Comune in cui si svolge il mercato	10
Compendio aziendale nella Provincia di Roma	8
Compendio aziendale nella Regione Lazio	5
Metodo certificato di produzione biologica o biodinamica	10
Coltivazione agro-biodiversità a rischio estinzione prodotti di qualità certificata con marchio: DOP / IGP, etc	5
Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al D.LGS 173/98 e DM 350/99	5
Azienda o prodotto con forme di certificazione volontaria di parte terza	5
Agricoltore donna	8
Giovane imprenditore	8
Azienda con sistemi per la tutela ambientale come risparmio energetico e riciclo	5

Sulla base dei criteri indicati nel precedente capoverso ed in relazione ad esigenze locali, ciascun Mercato potrà integrare o modificare i criteri di ammissione indicati nel precedente punto.

Nel caso in cui tra le aziende che fanno domanda di partecipazione vi sia un'alta percentuale di aziende agricole con la medesima tipologia di prodotti, il Soggetto Gestore ha facoltà, sulla base di una valutazione insindacabile di tutela dei consumatori e dei produttori, in relazione al tipo di mercato locale ed al livello dei consumi, di operare le esclusioni ritenute necessarie.

Per le aziende che hanno già partecipato al Mercato Contadino possono rappresentare ragioni di non ammissione alla procedura di assegnazione dei posteggi:

- qualunque violazione - verificatasi nel periodo precedente, anche se non sanzionata - del presente disciplinare o di quello integrativo redatto a livello locale dal singolo Soggetto Gestore;
- qualunque violazione di legge e regolamentare verificatesi nel periodo precedente, anche se non sanzionate;
- mancato rispetto delle direttive emanate dal Soggetto Gestore, anche a mezzo dei propri addetti di mercato, con particolare riferimento a quelle emanate a tutela dei consumatori;
- violazioni dei diritti dei consumatori o cattiva gestione del rapporto con gli stessi che abbiano dato corso, per fondate ragioni, a documentate lamentele dei consumatori e procedure di reclamo.

Art 5 - Prodotti in vendita ed altre attività all'interno del mercato

I prodotti agricoli posti in vendita, all'interno del Mercato, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono essere conformi a quanto di seguito indicato:

- provenire da ambiti territoriali locali, nel rispetto della definizione comunitaria di "ambito locale";
- provenire dall'azienda (o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli) ammessa al mercato. Nella prima fase di applicazione del presente Regolamento è stata ammessa solo la vendita di "prodotti propri" e non quella, pur se nei limiti del principio della prevalenza della produzione aziendale, di prodotti provenienti da altre aziende agricole. Tale pratica, a seguito di autorizzazione da parte del gestore del Mercato, potrà essere ammessa, e revocata in ogni momento, a condizione che, sempre nel rispetto del criterio della prevalenza, la cessione di prodotti avvenga direttamente solo tra aziende agricole locali. In tal caso dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione da parte del Soggetto Gestore, sulla base di preventiva richiesta scritta del produttore, con riferimento circostanziato a tipologia, quantitativi dei prodotti e provenienza aziendale. L'origine dei prodotti provenienti da altre aziende deve essere tracciato e sul banco di vendita devono essere messe in evidenza, con un cartello ben leggibile, gli estremi dell'azienda da cui il prodotto proviene.
- tutta la documentazione relativa all'azienda agricola che ha effettuato la cessione di prodotto deve essere esibita, su richiesta del soggetto gestore, da parte dell'azienda che effettua la vendita del suddetto prodotto presso il Mercato Coltivendo e la medesima azienda deve altresì farsi garante della possibilità, a pena di revoca della citata autorizzazione, di accesso presso l'azienda fornitrice da parte degli organi di controllo Coltivendo.
- essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi, ad eccezione dei prodotti che tradizionalmente si vendono conservati o secchi e dei prodotti coltivati in serra di cui deve essere stata autorizzata preventivamente la vendita da parte del soggetto gestore su esplicita richiesta scritta del produttore partecipante al mercato;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004;
- prodotti nel rispetto delle buone pratiche di ambito fitosanitario;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine;
- essere ogm-free

La violazione di quanto indicato nei precedenti punti comporterà la sospensione dal mercato del soggetto trasgressore.

Nell'ambito del Mercato, è ammessa la vendita dei prodotti conseguenti ad attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli e dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.

All'interno del Mercato possono essere organizzate dal Soggetto Gestore tutte le attività promozionali ritenute opportune di cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta il seguente elenco:



- laboratori del cibo, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio , con connesse attività di degustazione ;
- eventi di carattere culturale, artistico, musicale;
- ospitalità di soggetti del terzo settore, associazioni di volontariato, ambientaliste, enti esponenziali di comunità, enti pubblici etc., artigiani con manufatti frutto del proprio ingegno creativo, prodotti del riciclo, del riuso e dell'altra economia, le cui attività siano riconducibili agli obiettivi perseguiti dal mercato agricolo per la promozione di un'economia locale di filiera corta.

Art 6 - Modalità di vendita

Nell'area del Mercato Contadino, la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, con le modalità e le forme definite dal Soggetto Gestore.

I produttori hanno l'obbligo di esporre/indossare nel punto vendita striscione, grembiule, cappello del Mercato Contadino ed ogni altro modulo di comunicazione proposto dal Soggetto Gestore con la finalità, oltre quella igienico-sanitaria, di costituire l'identità visiva del Mercato. Il ripetersi della violazione della presente prescrizione comporterà l'obbligo di sospensione dal mercato .

Tutte le attività devono essere svolte in conformità della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto del presente disciplinare e delle integrazioni operate a livello locale.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate nel rispetto della normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico e l'azienda agricola di produzione, mediante l'uso di un cartello presente su ciascuna tipologia di prodotto. Per i prodotti coltivati in serra deve essere anche riportata la dizione " prodotto coltivato in serra";

I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dal D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

Art 7 - Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa e dai relativi familiari coadiuvanti indicati come tali al momento dell'iscrizione dell'Azienda presso il registro delle imprese, dai soci, in caso di società o cooperativa agricola, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, di cui deve essere fornita copia di un documento di riconoscimento al Soggetto Gestore.

Art 8 - Requisiti ed obblighi degli imprenditori agricoli per partecipare al mercato

Gli imprenditori agricoli, per partecipare al Mercato, sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare e devono, inoltre:

- essere in possesso della Dia/Scia amministrativa prevista, ai sensi del D.lgs 228/2001, per la vendita diretta, della DIA/SCIA sanitaria e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per effettuare la vendita diretta nei mercati agricoli, nonché dell'atto di ammissione al Mercato rilasciato dal Soggetto Gestore;
- assicurare la presenza delle produzioni con continuità e puntualità, come da impegno annuale o stagionale comunicato nella domanda;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
- lasciare pulito lo spazio occupato;
- attenersi alle prescrizioni riportate dal presente Regolamento ed emanate dal Soggetto Gestore;
- provvedere alla sicurezza personale e del cliente, sottoscrivendo al riguardo eventuale polizza assicurativa anche ai fini della sicurezza alimentare.

Le aziende si impegnano a vendere esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione o, successivamente, autorizzati dal soggetto gestore sulla base di apposita richiesta scritta.

Eventuali integrazioni di tipologie produttive da porre in vendita dovranno essere autorizzate dal Soggetto Gestore.

Eventuali offerte e promozioni saranno coordinate dal Soggetto Gestore, in accordo con gli espositori.

L'azienda deve comunicare tempestivamente (via e-mail o via sms) eventuali assenze dal Mercato entro la settimana precedente quella in cui si tiene il Mercato, così da permettere al Soggetto Gestore, nell'interesse dei consumatori, la possibilità di sostituzione con altri produttori.

Eventuali assenze non giustificate e senza preavviso nelle forme indicate non esimeranno l'azienda dagli obblighi previsti dal presente regolamento.

Nel caso del reiterarsi di assenze non giustificate il Comitato di Gestione può disporre, a tempo determinato o indeterminato, la sospensione o l'esclusione dal Mercato.

Tutte le modalità di comunicazione, interne allo spazio di vendita (schede di presentazione, logo, indicazione azienda, cartelli prezzi, cartelli offerte speciali etc.), sono sottoposte all'approvazione ed alle direttive del Soggetto Gestore.

Qualunque utilizzo del logo e delle denominazioni del Mercato Contadino e del circuito Coltivendo devono essere autorizzate dal Soggetto Gestore.

Gli operatori delle aziende, ammesse al Mercato, sono tenuti al rispetto degli orari determinati dal Soggetto Gestore.



- Non può essere ritardata l'apertura del banco oltre la mezz'ora dal suddetto orario;
- Non può essere lasciato il Mercato prima del rispettivo orario di chiusura o assentarsi per più di due giornate consecutive rispetto al calendario di partecipazione previsto.

Eventuali deroghe devono essere anticipatamente avanzate per posta elettronica al Soggetto Gestore e dallo stesso autorizzate.

I produttori, presenti al Mercato, hanno l'obbligo di partecipare, nelle forme e con le modalità concordate, alle iniziative promozionali organizzate dal Soggetto Gestore.

Art 9 - Tracciabilità del prodotto ed esposizione prezzi

Per tutti i prodotti in vendita:

- i prezzi devono essere scontati almeno del 20%, rispetto alla tabella di rilevazione elaborata dal servizio SMS Consumatori (MIPAF/Ass.consumatori) o da altri sistemi di rilevazione, anche locali, presi a riferimento dal Soggetto Gestore;
- eventuali deroghe, che tengano conto dei particolari sistemi di produzione praticati, o di altre circostanze, possono essere autorizzate solo dal Soggetto Gestore e portate a conoscenza dei consumatori, da parte dei produttori, in forma adeguata;
- deve essere rilasciata agli acquirenti la documentazione fiscale, richiesta dalla normativa vigente (scontrino, fattura, bolla di accompagnamento), o esposta dichiarazione circa l'applicazione del particolare regime fiscale di esenzione previsto per gli imprenditori agricoli;
- le aziende partecipanti si impegnano a vendere esclusivamente la tipologia di merce dichiarata nella domanda di partecipazione per la quale è stata assegnata la postazione o successivamente autorizzata dal Soggetto Gestore;
- le aziende agricole ammesse al Mercato restano in ogni caso responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla loro attività di produzione e vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti, nei cartelli indicatori dei prodotti venduti, e nell'indicazione degli ingredienti relativi ai prodotti trasformati posti in vendita.

I venditori dovranno curare con grande attenzione il rapporto con i consumatori e tener conto di eventuali reclami in un'ottica di promozione della "customer satisfaction" (soddisfazione del cliente).

L'eventuale ripetersi di comportamenti non congrui con i consumatori potrà determinare, a seconda della gravità e della reiterazione della violazione, la sospensione a tempo determinato o l'esclusione a tempo indeterminato dal Mercato.

Art 10 - Disciplina amministrativa e controlli e cause di esclusione dal mercato

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007 e dalla normativa regionale, non è soggetto alla disciplina sul commercio (di cui al D.lgs. 31/03/1998 n. 114) ed alla regolamentazione sulle aree mercatali .

Il Soggetto Gestore, in caso di violazioni della normativa vigente, potrà richiedere anche l'intervento degli organi di polizia locale, della polizia provinciale e dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

Il Soggetto Gestore per esercitare i controlli potrà avvalersi del lavoro di tecnici e soggetti esterni di propria fiducia o di strutture di consulenza del Circuito Coltivendo.

Il Soggetto Gestore svolge attività di controllo nei confronti delle aziende ammesse al Mercato (o da ammettere), con l'utilizzo di qualunque mezzo di rilevazione, al fine di verificare la provenienza, la stagionalità, la qualità e la quantità dei prodotti in vendita.

Tali attività di controllo verranno svolte con riferimento a:

- tipologia e quantità dei prodotti presenti sul banco o sui mezzi di trasporto dell'azienda agricola soggetta al controllo;
- verifica diretta in azienda, nei giorni successivi alla compilazione della schede di controllo in mercato, delle tipologie di coltivazione e dei livelli quantitativi delle produzioni, anche con riferimento ai quantitativi di prodotto destinati ad altri mercati agricoli.

Il Soggetto Gestore può disporre la sospensione dal Mercato (a tempo determinato) o l'esclusione (a tempo indeterminato) dell'azienda nei seguenti casi:

- violazione del presente disciplinare e delle integrazioni adottate a livello locale dal singolo soggetto gestore;
- qualunque violazione di legge e regolamentare;
- mancato rispetto delle direttive emanate dal Soggetto Gestore, anche a mezzo dei propri addetti durante lo svolgimento del Mercato, con particolare riferimento a quelle emanate a tutela dei consumatori;
- violazioni dei diritti dei consumatori o cattiva gestione del rapporto con gli stessi che abbiano dato corso, per fondate ragioni, a motivate lamentele dei consumatori e procedure di reclamo.

Potranno essere previste, a livello di regolamentazione locale, in aggiunta a quanto indicato nel precedente punto, ulteriori misure sanzionatorie.

In caso di accertamento di violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare o dalla normativa vigente da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione comunale competente o da parte di altre pubbliche amministrazioni, ne viene data notizia al Soggetto Gestore per l'adozione dei provvedimenti dal caso in aggiunta a quelli eventualmente già adottati.